

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 9 luglio 2014

**Oggetto: Credito di imposta ai lavoratori dipendenti ed assimilati –
Limitazioni alla compensazione in F24 in presenza di ruoli scaduti**

Circolare numero: 020/2014

In sintesi:

Come ricordato nella nostra Circolare 13/2014, i sostituti di imposta sono tenuti a riconoscere ai lavoratori cui erogano redditi da lavoro dipendente e/o redditi assimilati, uno specifico credito di imposta Irpef pari a circa 80 euro mensili (cd. Bonus Renzi di cui al D.L. 66/2014).

La Legge di conversione del D.L. 66/2014 ha previsto che l'unico metodo per recuperare tale credito da parte dei datori di lavoro, quando sono sostituti di imposta, sia la compensazione in F24.

A tale compensazione sono applicabili le limitazioni previste dal D.L. 78/2010 per coloro i quali hanno debiti iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Approfondimento:

La Legge 89/2014 ha previsto che il credito di imposta Irpef di 80 euro mensili, riconosciuto dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti e assimilati, possa essere recuperato solo attraverso la compensazione in F24.

Come si ricorderà, dal 01.01.2011 è stato introdotto il divieto di compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte erariali (ad es.: Irpef, Ires, Iva, Irap) in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Il cd. bonus Renzi, determinando in capo al datore di lavoro un credito d'imposta Irpef, rientra a tutti gli effetti tra i crediti erariali per i quali vige il divieto di compensazione sopra citato.

Ogni Ditta è tenuta quindi a informare lo scrivente Studio della presenza di cartelle esattoriali per imposte erariali per importi superiori a 1.500,00 euro che siano state notificate e per le quali sia scaduto il termine di versamento.

In tale ipotesi lo Studio provvederà alla necessaria rettifica del mod. F24. Il credito di imposta sarà riportato sugli F24 da versare successivamente all'avvenuta regolarizzazione delle cartelle esattoriali.

Si ricorda che nel lavoro domestico, non essendo il datore di lavoro sostituto d'imposta, il lavoratore recupererà il credito d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.